

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" ARCHEOLOGICA APS "

sede : Ischia (NA) Via Vittoria Colonna n. 46 ,
C.F.: 91011310637

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 07 del mese di dicembre, alle ore 18,00, presso la sede sociale in Ischia al C.so Vitt. Colonna 46 , si è riunita, l'assemblea straordinaria dei soci.

Assume la Presidenza a norma di statuto la Sig.ra Lauro Maria, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tutti gli associati.

Pertanto, mentre é chiamato a fungere da segretario il Sig. Lauro Gaetano , l'assemblea delibera sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale per adeguamento alla nuova normativa per gli Enti del Terzo Settore.
- 2) Elezione Organo di Amministrazione
- 3) Elezione organo di controllo
- 4) Varie ed eventuali

Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, sul primo argomento, illustra che é necessario modificare lo statuto per adeguarlo alla nuova normativa per gli Enti del Terzo Settore e come richiestoci dagli uffici regionali preposti.

É stato predisposto lo statuto e vi é stato consegnato in bozza giorni fa per eventuali osservazioni o richieste di modifiche.

Dopo discussione e dopo la lettura integrale del nuovo statuto sociale, l'assemblea all'unanimità delibera

di approvare il nuovo statuto sociale che é allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

L'assemblea da mandato al presidente dell'Associazione di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Ischia e inviare tutta la documentazione necessaria all'ufficio preposto per l'aggiornamento della posizione dell'Associazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente illustra la necessità di procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione come previsto dal nuovo statuto approvato.

I presenti ringraziano i membri del direttivo per l'attività svolta e si procede alla nomina del nuovo organo amministrativo.

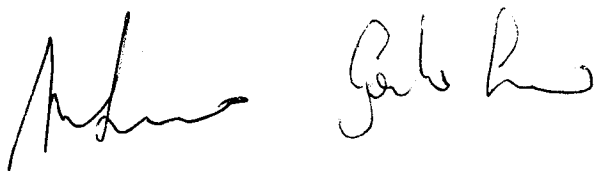
L'assemblea all'unanimità

Delibera

Di nominare per il prossimo triennio il seguente organo di amministrazione nelle persone di

- Lauro Maria nata a Ischia il 15.08.1960 C.F.LRAMRA60M55E329X alla quale viene attribuita la carica di Presidente dell'organo di controllo e Presidente dell'Associazione;
- Stilla Gennaro nato a Ischia il 03.01.1968 C.F.STLGNR68AO3E329N al quale viene attribuita la carica di Consigliere
- Lauro Gaetano nata Ischia il 20 .09.1983 C.F. Lragtn83P20E329N al quale viene attribuita la carica di Consigliere
- Manzi Nicoletta nata a Ischia il 10.05.1971 C.F. MNZNLT71E50E329B alla quale viene attribuita la carica di Consigliere
- Vuoso Alessandra, nata a Lacco Ameno il 25.10.1991 C.F.VSULSN91R65E396I alla quale viene attribuita la carica di Consigliere

Il presidente appena nominato ed i membri del nuovo organo di amministrazione dichiarano tutti di accettare la carica conferitagli.



Sul terzo punto all'ordine del giorno l'assemblea all'unanimità delibera di rinviare la nomina dell'organo di controllo ad una prossima seduta in quando non vi è l'obbligo in base alla nuova normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 20,15 . la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO
Vincenzo AGNESE



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il 9/12/2024
N. 256 Serie 3
Esatti Euro 200,00
Euro (DUECENTO, 00/100)



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" ARCHEOLOGICA APS "

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ARCHEOLOGICA APS , assume la forma giuridica di associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Vittoria Colonna n.46, nel comune di Ischia (NA)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Scopo dell'associazione è in particolare:

a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni e dei siti di interesse storico, paesaggistico e culturale dell'Isola di Ischia e della Campania, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio,, con particolare riguardo ai beni dell'Isola di Ischia, tra i quali la Torre di Guevara (conosciuta come Torre di Michelangelo), l'intera baia di Cartaromana con zone limitrofe e zone di particolare interesse per la costituzione di un ecomuseo o parco archeologico dell'area, altrimenti da individuarsi in altre zone dell'Isola.

b) la formazione e la divulgazione per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e culturale come individuate dal D.Leg.vo 42/2004 e succ.ve modificazioni;

c) La promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale nella sua generalità;

d) la progettazione, realizzazione e organizzazione di aree espositive, mostre e musei anche in collaborazione con enti terzi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili,

Manzhan

stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

L'attività di formazione è diretta ad arrecare benefici esclusivamente a:

d1) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche (disabili fisici , psichici, alcolisti), economiche (anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico e figli di famiglie povere) , sociali o familiari (minori abbandonati ed orfani) , permettendo loro di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione

d2) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, la promozione, l'organizzazione di divulgazione, forum, provvedendo alla gestione delle visite e dei visitatori anche attraverso la realizzazione di visite guidate destinate a per le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, componenti collettività estere , laboratori didattico creativi destinati ai soggetti svantaggiati sopra indicati, catalogazione, documentazione di tipo archeologico e storico, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali,;

b) promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali, di biblioteche ed archivi, incluse attività, anche editoriali;

c) proposta di itinerari artistici, storico-culturali, naturalistici ecc., anche finalizzati alla promozione dell'attività del museo;

d) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche artistiche, culturali, storiche e ambientali;

e) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio artistico e culturale locale, dell'ambiente,

f) partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali rivolte ai soggetti svantaggiati sopra indicati, concorrendo alla loro realizzazione; formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (ricerca storica, pittura, scultura, arti visive, teatro, musica, animazione, archeologia, etc) rivolti ai soggetti svantaggiati sopra indicati;

g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.

h) qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fdi , nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania

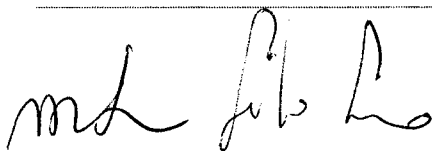
ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Sono aderenti dell'associazione i soci: fondatori, ordinari, benemeriti e onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza . Sono soci benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al



fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo all'unanimità. Sono soci onorari quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Soci onorari da parte del Consiglio direttivo con decisione presa all'unanimità.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo

L'associato che contravviene gravemente i doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di Revisione
- Comitato scientifico

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e-mail, pec, spedita . o divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;



- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- Determina l'importo annuale della quota sociale di adesione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a undici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati.

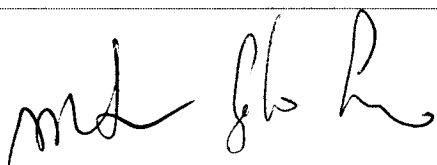
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,



- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

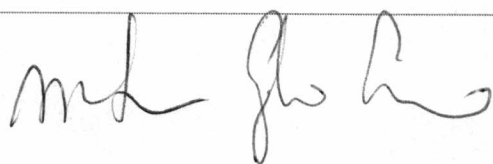
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 bis
(Comitato scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci. Il presidente dell'associazione ne è membro di diritto. Il Comitato Tecnico e Scientifico è organo di consultazione del Consiglio Direttivo e contribuisce alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali dell'Associazione.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

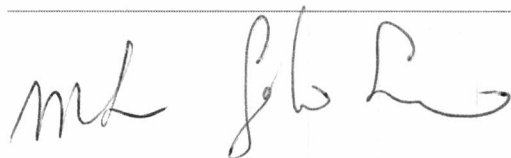
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,



proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi, o entro il 15 giugno se particolari esigenze lo rendessero necessario, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



ML Jhe R

